



enasc
PATRONATO

INDENNITÀ PER IL SETTORE MARITTIMO



Patronato ENASC - Direzione Generale
Via Angelo Barogni, 75 - 00153 Roma
Tel. 0658333803 - Fax 065817414

Per i lavoratori del settore Navigazione la normativa prevede quanto segue:

- L'indennità di inabilità assoluta decorre dal giorno successivo alla data dello sbarco,
- L'indennità erogata è il 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco e viene pagata dall'Inail per tutto il periodo di inabilità;
- Il calcolo della temporanea viene effettuato facendo riferimento ai 30 giorni precedenti la data evento (e non 15 giorni come per gli altri lavoratori).

Inoltre, la normativa (L. 1486/62 c.d. "Legge Focaccia") prevede, esclusivamente per gli addetti al settore marittimo, una prestazione economica specifica denominata Indennità per Temporanea Inidoneità alla Navigazione e precisamente:

- I marittimi che, all'atto della cessazione del periodo di temporanea per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado e dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneità, ad una indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario.

Tale prestazione è soggetta a tassazione Irpef e può essere erogata fino a massimo di un anno dalla data di dichiarazione.